

STATUTO

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI CHE
OPERANO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Art. 1 – Istituzione

1. Per la concreta attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione e nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, il Comune di Verona, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, istituisce la Consulta comunale delle Associazioni che operano in favore delle persone con disabilità.

2. Le riunioni della Consulta hanno luogo nei locali messi a disposizione dal Comune con spese di funzionamento a carico del bilancio comunale.

3. La Consulta, in quanto organismo di partecipazione a scopo consultivo, è priva di autonoma personalità giuridica e non può in alcun modo impegnare il Comune di Verona verso terzi, assumendo iniziative in nome e per conto del Comune.

Art. 2 – Funzioni

1. La Consulta opera come organismo permanente con funzioni di collaborazione, propositive e consultive nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei suoi organi sulle tematiche inerenti la sfera della disabilità, nonché come centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali operanti nel territorio comunale, per rimuovere le barriere che impediscono il pieno sviluppo e l'integrazione sociale delle persone disabili, con particolare riferimento:

1) al diritto alla salute che si basa su tre principi fondamentali:

- a) diritto alla prevenzione
- b) diritto alla cura e all'assistenza
- c) diritto alla riabilitazione;

2) al diritto allo studio che si sostanzia:

- a) nel garantire la dotazione di tutti i sussidi tecnici e didattici ai fini di un migliore inserimento ed integrazione nella scuola, di ogni ordine e grado ed in relazione alla tipologia della disabilità;
- b) nell'eliminazione delle barriere architettoniche, comunicative e sensoriali nei plessi scolastici e nelle strutture culturali;

3) al diritto al lavoro o comunque alla occupazione, inteso come: sviluppo di iniziative tese a garantire il rispetto e l'osservanza delle leggi sul collocamento obbligatorio e di tutte le norme che favoriscono la piena realizzazione della persona con disabilità; incentivazione all'inserimento lavorativo secondo le vigenti normative ed all'abbattimento delle barriere architettoniche, comunicative e sensoriali all'interno delle aziende e degli enti;

4) al diritto all'informazione che si concretizza nel favorire modalità e tecniche comunicativo - visive, attraverso i mass-media, volte ad una partecipazione concreta ed alla crescita culturale;

5) al diritto alla mobilità e all'agibilità dei mezzi di trasporto pubblici ed all'accessibilità di qualsiasi luogo aperto al pubblico secondo la normativa vigente, nonché alle attività ludico-sportive, anche favorendo iniziative tese alla valorizzazione della vita di relazione e della partecipazione;

6) al rafforzamento e potenziamento della rete di protezione sociale, attraverso:

- a) forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale;

- c) il rispetto dei diritti del cittadino con disabilità individuando i mezzi e gli strumenti che ne permettano l'esigibilità, al fine di eliminare il più possibile forme di discrezionalità;
- d) relazioni di collaborazione e di condivisione tra i vari soggetti del Terzo Settore e l'Amministrazione comunale;
- e) un sempre più efficace Piano di zona sociosanitario, per promuovere sinergie nuove tra le Amministrazioni interessate;
- f) la ricerca del benessere della comunità ed il sostegno dei progetti di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Art. 3 – Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. Ai fini dell'art. 2:

- il Presidente della Consulta è, di norma, invitato, con diritto di parola, alle sedute delle Commissioni consiliari competenti per materia che rientrino nell'ambito di interesse della Consulta;
- in caso di predisposizione di atti di indirizzo o per l'adozione di provvedimenti riguardanti la costituzione di servizi sul territorio in materia di disabilità, il Consiglio comunale, per il tramite delle competenti Commissioni consiliari, acquisisce il preventivo parere della Consulta;
- il Presidente della Consulta può inviare agli organi dell'Amministrazione comunale pareri, osservazioni e/o proposte su provvedimenti in corso di adozione rientranti nel proprio ambito di interesse;
- gli Organi dell'Amministrazione comunale possono richiedere alla Consulta, tramite il suo Presidente, di esprimere pareri su tematiche di propria competenza. La Consulta dà riscontro alla richiesta entro quindici giorni;
- una volta all'anno, il Presidente della Consulta è convocato dalla Commissione consiliare competente per materia in seduta congiunta, per discutere sulle questioni inerenti l'ambito tematico di pertinenza.

Art. 4 – Adesione

1. Fanno parte della Consulta a seguito di specifica richiesta di adesione indirizzata al Presidente della Consulta, le associazioni, gli enti del terzo settore e le forme associative dotate di statuto e/o di atto costitutivo, conformi a legge, in possesso dei seguenti requisiti al momento della richiesta:

- a) per espressa previsione statutaria/costituiva, operino a favore di persone con disabilità e non abbiano scopo di lucro;
- b) siano legalmente rappresentati da soggetti non sottoposti alla pena dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 32-ter del Codice penale;
- c) per gli organismi regolarmente iscritti nei rispettivi registri/albi previsti ai sensi di legge: operino nel territorio del Comune di Verona e siano costituiti da almeno sei mesi;
- d) per gli organismi non iscritti in registri/albi previsti ai sensi di legge: - essere formalmente costituiti con atto avente data certa (quali atto pubblico oppure scrittura privata autenticata o registrata presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate); - operino in modo continuativo e da almeno due anni nel territorio del Comune di Verona nell'ambito della disabilità.

2. La domanda di entrare a far parte della Consulta dovrà indicare il nome della persona formalmente incaricata di rappresentare legalmente l'organismo e del suo eventuale sostituto per la partecipazione all'Assemblea, entrambi in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b).

3. Alla domanda di adesione dovrà essere allegata:

- copia dell'atto costitutivo e/o statuto dell'organismo richiedente;
- deliberazione, o altro idoneo atto formale, con la quale viene designato il rappresentante e l'eventuale suo sostituto, entrambi in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di cui al comma 1, lettera b).
- relazione illustrativa, con relative tempistiche, sulle attività svolte sul territorio comunale nell'ambito della disabilità negli ultimi due anni ovvero dalla data di costituzione dell'organismo se questa è inferiore al biennio.

4. Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo e/o statuto dell'organismo interessato, del rappresentante designato e/o del suo sostituto devono essere tempestivamente comunicati al Presidente della Consulta in forma scritta.

5. Il Presidente della Consulta si avvale del Segretario dell'Assemblea per l'istruttoria sulle domande di adesione, dando riscontro sul loro esito nella prima seduta utile di Assemblea. Nel corso della stessa seduta, in caso di esito positivo sulla verifica di regolarità, il Presidente dispone l'integrazione della composizione di Assemblea con i rappresentanti dei soggetti aderenti.

6. Gli organismi facenti parte della Consulta accettano di condividere reciprocamente tutte le iniziative che possono essere di interesse generale per le persone con disabilità e si impegnano a non sostenere o propagandare, in qualsiasi circostanza o evento, alcun partito, forza o movimento politico.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo.

2. Ciascun componente della Consulta può far parte di una sola Consulta comunale per volta.

3. La perdita, in capo ai componenti della Consulta, dei requisiti indicati dall'art. 4, comporta l'automatica decadenza da suo membro, comunicata dal Presidente all'Assemblea nella prima seduta utile.

4. La composizione iniziale della Consulta viene approvata con decreto del Sindaco.

5. I componenti, a qualsiasi titolo, della Consulta operano su base volontaria e totalmente gratuita essendo esclusa la corresponsione di emolumenti, compensi, gettoni, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

Art. 6 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante di ciascun organismo ammesso secondo quanto previsto dall'art. 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

2. La prima riunione di Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente della Commissione consiliare competente per materia o da altro membro da lui delegato, fino all'elezione del Presidente, che avviene nel corso della prima seduta.
3. Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di voto su ogni punto iscritto all'ordine del giorno delle riunioni.
4. I Consiglieri e gli Assessori del Comune possono partecipare alle sedute di Assemblea con solo diritto di parola e non di voto.
5. Su invito del Presidente o della maggioranza semplice dei componenti votanti, possono partecipare alle sedute dell'Assemblea, con solo diritto di parola e non di voto, comprovati esperti nel settore della disabilità, non facenti parte della Consulta, al fine di apportare un fattivo contributo per la trattazione di particolari temi di interesse. Ha facoltà di presenziare alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto il Direttore dei servizi sociali dell'Azienda ULSS 9 Scaligera e/o un suo delegato e il Rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
6. Partecipano ai lavori dell'Assemblea, con solo diritto di parola e non di voto, in ragione delle rispettive competenze per materia, gli Assessori comunali delegati, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Coordinatori delle commissioni circoscrizionali preposte, i direttori d'area, i dirigenti e i funzionari dei servizi interessati.
7. L'Assemblea esercita le funzioni di collaborazione, propositive e consultive in materia di disabilità ai sensi dell'art. 2.

Art. 7 - Funzionamento dell'Assemblea

1. Le funzioni dell'Assemblea sono esercitate in forma collegiale. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti in prima convocazione e un terzo dei componenti in seconda convocazione, quest'ultima prevista ad almeno un'ora di distanza dalla prima. Ad eccezione di quanto previsto all'art. 8, comma 1, e all'art. 12, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei componenti votanti.
2. Ciascun componente esprime un solo voto, salvo delega. Non possono essere cumulate più di due deleghe per ciascun componente presente.
3. L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente almeno due volte l'anno. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, è resa nota a tutti i componenti dell'Assemblea tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Verona in apposita sezione dedicata alla Consulta, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati ad ogni effetto.
4. Il Presidente convoca riunioni straordinarie di Assemblea su richiesta, disgiuntamente, di almeno tre componenti dell'Assemblea, del Sindaco, del Presidente della Commissione consiliare competente, del Presidente del Consiglio comunale, di almeno un terzo dei Consiglieri comunali designati, del competente Assessore. In caso di riunioni straordinarie, il termine di convocazione, di cui al comma 3, viene ridotto a cinque giorni.
5. Un componente dell'Assemblea svolge le funzioni di Segretario e cura la redazione del verbale di seduta, che verrà sottoscritto dal Presidente ed inviato, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai membri dell'Assemblea. I verbali di ciascuna Assemblea sono resi disponibili in forma sintetica sul portale istituzionale del Comune in apposita sezione dedicata alla Consulta.

6. Considerata l'ampiezza e complessità della materia della disabilità, l'Assemblea può formare al suo interno tavoli di lavoro che si riuniscono separatamente e relazionano sul lavoro svolto e sulle conclusioni cui sono pervenuti. Le relazioni sono consegnate al Presidente il quale provvederà ad inviarle agli altri membri dell'Assemblea entro i successivi quindici giorni.

Art. 8 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente viene eletto da parte dell'Assemblea, di cui fa parte, con scelta tra i membri della stessa e con votazione alla quale deve essere presente la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. L'elezione avviene nel corso della prima seduta dell'Assemblea.

2. Viene nominato Presidente colui che ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze ottenute tra due o più soggetti, viene nominato il più giovane di età.

3. Viene nominato Vicepresidente colui che ottiene il maggior numero di voti dopo il Presidente eletto. In caso di parità di preferenze ottenute tra due o più soggetti, viene nominato il più giovane di età.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne svolge le funzioni.

4. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per due anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti una sola volta.

Art. 9 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Consulta e ne cura i rapporti con l'Amministrazione.

2. In relazione all'organo di Assemblea, il Presidente: a) redige l'ordine del giorno di ogni seduta, avvalendosi del supporto del Segretario; b) convoca e presiede le sedute; c) cura la redazione delle proposte da sottoporre a votazione, avvalendosi del supporto del Segretario; d) sottoscrive i verbali di seduta e ne cura la trasmissione secondo i modi e i termini di cui all'art. 7, comma 5; e) si relaziona con i suoi componenti informandoli sulle iniziative intraprese.

3. In caso di parità di voti espressi tra i componenti dell'Assemblea, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni ed è composto da sette membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea nel suo seno con voto segreto limitato a due preferenze. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di numero di voti la preferenza è accordata al più giovane di età.

Il Consiglio Direttivo stesso provvede a: a) svolgere un'attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell'Assemblea; b) formulare le proposte che dovranno essere oggetto di esame da parte dell'Assemblea; c) curare, tramite il Presidente, le relazioni con enti e forze sociali; d) informare le singole Associazioni sulla partecipazione dei propri rappresentanti alla Consulta.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente su sua iniziativa almeno una volta all'anno o quando almeno tre componenti ne facciano richiesta scritta, indicando le materie da trattare nella seduta.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei suoi componenti votanti.

All'inizio di ogni riunione il Consiglio Direttivo individua nel proprio seno un componente avente le funzioni di Segretario verbalizzante. Il Segretario redige processo verbale di ogni riunione firmato dal Presidente.

Art. 11 – Dimissioni, revoca e decadenza dei componenti

1. I componenti della Consulta possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

2. In caso di accertati, gravi motivi di incompatibilità o di incoerenza con la carica ricoperta, il Consiglio comunale delibera la revoca dei componenti della Consulta.

3. Il Presidente dichiara decaduto il componente che rappresenti un organismo di cui sia stato accertato lo scioglimento.

4. Viene dichiarato decaduto dal Presidente il componente che, per tre riunioni consecutive, risulti assente non giustificato.

5. Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 12 – Modificazioni statutarie

1. Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea e da quest'ultima approvate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le modifiche approvate sono rimesse al Consiglio Comunale per il seguito di competenza.

Art. 13 – Norma finale

Il presente Statuto è adottato in conformità al Regolamento quadro sulle Consulte comunali del Comune di Verona.